



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
*di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado*

97013-COMISO(RG)- VIA ROMA - C.F. 82001520889 - C.M. RGIC816006  
☎ 0932/961233 - ☎ 0932/731796 - ✉ rgic816006@istruzione.it ✉ PEC: rgic816006@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. VERGA"-COMISO  
Prot. 0001357 del 27/03/2017  
07-06 (Uscita)

Ai signori docenti  
dell'Istituto comprensivo VERGA  
Comiso

*eire. 94 del 27/03/2017*

Rammento alle SS.LL. che, ai sensi del comma 15 dell'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994, al personale docente (senza distinzione tra personale di ruolo e personale a t.d. e tra docenti a tempo pieno e docenti in part time) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

I presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 508 comma 15 citato sono quindi:

a) esercizio di una libera professione; b) l'autorizzazione del dirigente scolastico.

Ai fini della autorizzazione, il dirigente scolastico deve valutare che l'esercizio della libera professione:

1. non sia di pregiudizio alla funzione docente;
2. sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l'autorizzazione" (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull'attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).

Preciso, altresì, che qualora venissi a conoscenza che qualche docente sta esercitando la libera professione, seppur non autorizzato al riguardo, tale comportamento sarà rilevato dal punto di vista disciplinare con necessità dell'instaurazione del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Inoltre, allorché si tratti di libera professione regolamentata che prevede un'iscrizione in un albo professionale, il comportamento del docente andrà segnalato ai competenti Ordini o Collegi al fine di permettere l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Daniela Mercante

*Daniela Mercante*